



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Ugo TRAMA**  
**Ferdinando VICINANZA**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>114</b>	<b>16/03/2026</b>	<b>204</b>	<b>04</b>	<b>00</b>

Oggetto:

***STUDIO CLINICO E RADIOLOGICO MINELLI srl. Richiesta di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a Risonanza Magnetica del gruppo A (intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 t) per uso diagnostico fissa, in sostituzione di RM settoriale***

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- a) l'art. 5 (rubricato "Apparecchiature soggette ad autorizzazione regionale") del D.P.R. 8 agosto 1994 n. 542, al comma 1, stabiliva che: *"Le apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma"*;
- b) la norma è stata modificata dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, la quale - nel convertire il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 contenente *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"* - vi ha inserito l'art. 21-bis; quest'ultima disposizione, in una prospettiva di *"Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica"*, ha attribuito alla Regione la competenza a rilasciare autorizzazioni per installare apparecchiature della specie con potenza non superiore a 4 Tesla, in luogo delle precedenti 2 Tesla;
- c) con Delibera di Giunta Regionale n. 524 del 11/10/2024, pubblicata sul BURC n. 73 del 28/10/2024, la Regione Campania ha provveduto, in attuazione delle previsioni dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, alla *"Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica. Triennio 2024-2026"*;
- d) ai sensi del paragrafo 5, punto 4, del documento allegato alla D.G.R.C. n. 524/2024, è consentito *"alle strutture sanitarie private accreditate di implementare la propria offerta sostituendo le apparecchiature settoriali già installate ed in esercizio da almeno 12 mesi con apparecchiature cd. Total Body al fine di poter concorrere alle procedure di selezione che le Aziende attiveranno ai sensi del novellato art. 8 quinquies e del D.M. 19.12.2022"*;
- e) ai sensi del paragrafo 5, punto 5, del documento allegato alla D.G.R.C. n. 524/2024, nel caso di sostituzione di apparecchiatura RM settoriale con cd. Total Body, il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e la relativa messa in esercizio non costituisce, di per sé, motivo per un incremento del limite di spesa annuale per le strutture private accreditate per la branca di Diagnostica per Immagini;
- f) con D.G.R. n. 408/2024, è stata approvata, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 15 maggio 2024, l'articolazione in Settori e Unità operative semplici delle strutture amministrative di cui agli allegati A e B di detta deliberazione, contenenti le denominazioni e le competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale;
- g) che ai sensi dell'allegato A) della predetta delibera, nell'ambito del settore denominato "Accreditamento Istituzionale, Health Technology Assessment (Hta), Rapporti con il Mercato" facente capo alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, veniva istituita la UOS "Accreditamento Istituzionale", permanendo in capo ad essa compiti e funzioni corrispondenti a quelli attribuiti alla UOD "Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private" nel previgente ordinamento, così come specificato nella declaratoria delle competenze degli Uffici ordinamentali della Giunta regionale di cui all'allegato B) della D.G.R. n. 408/2024;
- h) con deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 10/06/2025 è stato conferito al dott. Ugo Trama l'incarico di responsabile del settore "Accreditamento Istituzionale, Health Technology Assessment (Hta), Rapporti con il Mercato";
- i) con deliberazione di Giunta Regionale n. 589 del 06/08/2025 è stato conferito al dott. Ferdinando Vicinanza l'incarico di responsabile della Unità operativa semplice "Accreditamento Istituzionale";

### **PREMESSO, altresì, che**

- a) con istanza del 06/02/2026, (acquisita al protocollo della Regione Campania n. 100615 di pari data) avente ad oggetto: "Richiesta di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura a Risonanza Magnetica del Gruppo A (intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 T) per uso diagnostico fissa, in sostituzione di RM settoriale", il rappresentante legale della struttura "STUDIO CLINICO E RADIOLOGICO MINELLI s.r.l.", avente sede legale e operativa in Napoli alla via Broggia n. 18, ha richiesto l'autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura a Risonanza Magnetica del gruppo A (intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 T) per uso diagnostico fissa, in sostituzione di RM settoriale presso la predetta sede operativa;

- b) con nota prot. n.124789 del 16/02/2026, questa Amministrazione regionale ha richiesto all'Asl Napoli 1 Centro al Comune di Napoli, ognuno per quanto di competenza, di confermare la sottoscrizione dell'accordo contrattuale per mezzo del quale la struttura ha erogato prestazioni di Radiodiagnostica, nonché il possesso in capo alla stessa della relativa autorizzazione per attività di radiodiagnostica;
- c) con nota acquisita al prot. R.C. n. 147671 del 23/02/2026, il Comune di Napoli ha riscontrato fornendo i dati richiesti in merito al possesso del titolo autorizzativo all'esercizio per l'attività di Radiodiagnostica;
- d) con pec del 02/03/2026, acquisita al prot. 167851 di pari data, l'ASL Napoli 1 Centro ha fornito il richiesto riscontro relativamente alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale e all'erogazione delle prestazioni con apparecchiature RM settoriale da almeno 12 mesi.

#### **PRESO ATTO che**

- a) la struttura "STUDIO CLINICO E RADIOLOGICO MINELLI S.R.L." è titolare di autorizzazione comunale all'esercizio n. 20 del 25/02/2022, rilasciata dal Comune di Napoli per la branca di Diagnostica per Immagini in regime ambulatoriale;
- b) la struttura è accreditata ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. con il SSR, giusta D.C.A. n. 136 del 31.10.2014;
- c) la struttura è assegnataria di tetto di spesa per la branca della Radiodiagnostica;
- d) la struttura è sottoscrittrice di accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. con la ASL Napoli 1 Centro per l'erogazione di prestazioni afferenti alla branca della Radiodiagnostica, con classificazione nella Tipologia "C", come confermato dall'Asl Napoli 1 Centro con nota acquisita al prot. R.C. n. 167851 del 02/03/2026;
- e) la struttura ha erogato prestazioni di Radiodiagnostica tramite utilizzo di apparecchiatura RM settoriale da almeno 12 mesi, come da Flusso Informativo su File C.

#### **CONSIDERATO che**

- a) la DGRC n. 524/2024 ha previsto che il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e la relativa messa in esercizio non costituisce, di per sé, motivo per un incremento del limite di spesa annuale per le strutture private accreditate per la branca di Diagnostica per Immagini;
- b) ai sensi della DGRC 524/2024, l'autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura RM Total Body con campo magnetico statico fino a 4 tesla ha validità di 18 mesi dal rilascio, entro il cui termine perentorio la struttura sanitaria dovrà garantirne l'installazione e la messa in esercizio, pena la decadenza del titolo autorizzativo;
- c) all'ASL Napoli 1 Centro compete l'attività di Vigilanza e Controllo sulle apparecchiature RM, attraverso l'effettuazione di appositi sopralluoghi da parte dei Dipartimenti di Prevenzione competenti presso le strutture sanitarie pubbliche e private, volti, in primo luogo, alla verifica del rispetto:
  - della normativa vigente sulla sicurezza dei lavoratori;
  - dei limiti di esposizione fissati dalla normativa, sia per le persone, i volontari ed i visitatori che per gli addetti all'impianto, in base alle risultanze documentali presenti nel sito.Dei sopralluoghi suddetti deve essere redatto apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto e inoltrato, in copia, alla competente Direzione della Regione Campania: nel caso di prima installazione, il sopralluogo deve essere effettuato obbligatoriamente entro sei mesi dalla comunicazione di messa in esercizio.

#### **RITENUTO**

- a) che sussistono le condizioni per poter rilasciare a favore della Struttura Sanitaria "STUDIO CLINICO E RADIOLOGICO MINELLI S.R.L.", l'autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura a Risonanza Magnetica del Gruppo A (intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 T) per uso diagnostico fissa, in sostituzione di RM settoriale;

## **RICHIAMATI**

- a) il D.P.R. 08.08.94 n. 542;
- b) il D.M. 14.01.2021;
- c) la D.G.R.C. 800 del 29.12.2023;
- d) la D.G.R.C. 524 del 11.10.2024;
- e) la D.G.R.C. 757 del 27.12.2024;

**ACCERTATA** l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)

Alla stregua dell'istruttoria dell'UOS Accreditamento;

## **DECRETA**

Per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di autorizzare la Struttura Sanitaria "STUDIO CLINICO E RADIOLOGICO MINELLI S.R.L", avente sede legale e operativa in Napoli alla via Broggia n.18, all'installazione di un'apparecchiatura di Risonanza Magnetica del gruppo A (intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 4,0 T) per uso diagnostico fissa, in sostituzione di RM settoriale;
- 2) di stabilire che è fatto obbligo alla Struttura di dismettere l'apparecchiatura settoriale attualmente in uso, al momento dell'installazione della nuova apparecchiatura RM Total Body;
- 3) di stabilire che, la presente autorizzazione all'installazione di un'apparecchiatura RM Total Body con campo magnetico statico fino a 4 tesla ha validità di 18 mesi dal rilascio, entro il cui termine perentorio la struttura sanitaria dovrà garantirne l'esercizio e messa in esercizio, pena la decadenza della stessa;
- 4) di dare atto che il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e la relativa messa in esercizio non costituisce, di per sé, motivo per un incremento del limite di spesa annuale per le strutture private accreditate per la branca di Diagnostica per Immagini;
- 5) di notificare il presente decreto al Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria "STUDIO CLINICO E RADIOLOGICO MINELLI S.R.L"
- 6) di inviare il presente decreto al Sindaco del Comune di Napoli all'ASL Napoli 1 Centro per gli adempimenti consequenziali;
- 7) di dare atto che alla ASL Napoli 1 Centro compete l'attività di Vigilanza e Controllo sulle apparecchiature RM, attraverso l'effettuazione di appositi sopralluoghi da parte dei Dipartimenti di Prevenzione competenti presso le strutture sanitarie pubbliche e private;
- 8) di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente-Casa di Vetro" per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

**Ugo TRAMA**

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*